Regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 - Istituzione dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 110 dell'8/4/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione del 7 aprile 2020, che, istituisce, **a decorrere dal 9 aprile 2020**, un dazio antidumping provvisorio sui prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, ad esclusione dei prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12 e originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell'Indonesia.

# Al riguardo, si fa presente che:

- 1. Le aliquote generali del dazio in questione, applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti:
  - Repubblica popolare cinese: 18,9% (Codice addizionale Taric C999)
  - Taiwan: 7,5% (Codice addizionale Taric C999)
  - Indonesia: 17% (Codice addizionale Taric C999)
- 2. Per l'individuazione delle aliquote individuali, riservate a talune Società dei Paesi suddetti che hanno collaborato nell'inchiesta e dei relativi codici addizionali Taric, si rimanda alla consultazione della tabella di cui all'art.1, paragrafo 2, del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/508.
- 3. L'applicazione delle aliquote individuali stabilite per tali società è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'ente che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l'aliquota generale del dazio antidumping provvisorio applicabile a tutte le altre società (CADD C999).
- 4. L'immissione in libera pratica delle merci in questione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
- 5. In ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/508, nella dichiarazione di immissione in libera pratica dovrà essere, tra l'altro, indicato il numero di pezzi dei prodotti importati.
- 6. Alla luce delle risultanze della fase provvisoria dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni in questione, la registrazione delle importazioni, disposta dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/104, della Commissione del 23 gennaio 2020, ai sensi dell'art.14, paragrafo 5 del Regolamento di base antidumping (v. Tar 5 del 24/1/2020), dovrebbe essere interrotta. In questa fase del procedimento non è stata, tuttavia, adottata alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. Tale decisione sarà presa nella fase definitiva dell'inchiesta.
- 7. Le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali si applicano anche al dazio in parola.

Per maggiori e più specifiche informazioni, si rimanda alla lettura del regolamento (UE) 2020/508, che ad ogni buon fine si allega alla presente comunicazione.

N. TAR 2020 – 019 N. PROTOCOLLO 111148/RU dell' 8 aprile 2020 DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/508 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2020

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

### Articolo 1

- 1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sui prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, ad esclusione dei prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12 e originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell'Indonesia.
- 2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping provvisorio	Codice aggiuntivo TARIC
Indonesia	PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stain-less Steel Industry	17,0%	C541
Indonesia	PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel	17,0%	C547
Indonesia	Tutte le altre società	17,0%	C999
Repubblica pop. cinese	Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.	18,9%	C163
Repubblica pop. cinese	Taiyuan Taigang Daming Metal Products	18,9%	C542
Repubblica pop. cinese	Tisco Guangdong Stainless Steel Service Cen-ter Co., Ltd	18,9%	C543
Repubblica pop. cinese	Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co. Ltd.	18,9%	C025
Repubblica pop. cinese	Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd	14,5%	C544
Repubblica pop. cinese	Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd	17,4%	C545
Repubblica pop. cinese	Fujian Dingxin Technology Co., Ltd.	17,4%	C546
Repubblica pop. cinese	Tutte le altre società	18,9%	C999
Taiwan	Yieh United Steel Co.	6,0%	C032
Taiwan	Tang Eng Iron Works Co. Ltd.	6,0%	C031
Taiwan	Walsin Lihwa Co.	7,5%	C548
Taiwan	Tutte le altre società	7,5%	C999

- 3. L'applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
- 4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
- 5. Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per il prodotto di cui al paragrafo 1, nel campo corrispondente della dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati.
- 6. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni pertinenti in vigore in materia di dazi doganali.

### Articolo 2

- 1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 3. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o meno appropriata.

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2020